

Statuti

della Fondazione collettiva Perspectiva per la previdenza professionale

Edizione gennaio 2015

1. Nome e sede

1.1 La Basilese Vita SA con sede a Basilea (in seguito denominata Basilese) istituisce una fondazione ai sensi dell'art. 80 e segg. CC, dell'art. 311 CO e dell'art. 48 cpv. 2 LPP.

1.2 I nomi della fondazione sono i seguenti:

Perspectiva Sammelstiftung für berufliche Vorsorge
(Fondation collective Perspectiva pour la prévoyance professionnelle)

(Fondazione collettiva Perspectiva per la previdenza professionale)
(Collective Foundation Perspectiva for Occupational Welfare Provisions)

1.3 Il nome della fondazione può essere tradotto in altre lingue.

1.4 La fondazione ha la sua sede a Basilea. Con riserva di approvazione da parte dell'autorità di vigilanza, il consiglio di fondazione può trasferire la sede della fondazione in un'altra località svizzera.

2. Scopo

2.1 In quanto istituto di previdenza registrato, la fondazione ha come scopo la previdenza professionale nel quadro della LPP e delle sue disposizioni di esecuzione per i dipendenti dei datori di lavoro ad essa affiliati nonché per i loro familiari e superstiti contro le conseguenze economiche derivanti da vecchiaia, decesso e invalidità. La fondazione può concedere prestazioni più ampie rispetto a quelle minime previste dalla legge, compreso anche il sostegno in particolari situazioni di necessità come malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione.

2.2 L'affiliazione del datore di lavoro avviene sulla base di un contratto di affiliazione scritto. Per ciascuna affiliazione, la fondazione tiene una cassa di previdenza separata.

2.3 Coloro che svolgono un'attività lavorativa indipendente possono affiliarsi alla cassa di previdenza del loro personale nell'ambito delle prescrizioni LPP.

2.4 Per il conseguimento del proprio scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione oppure subentrare in contratti esistenti, a condizione che essa agisca in veste di contraente e beneficiaria.

3. Regolamenti

3.1 La fondazione emana i regolamenti previsti dalla legge, in particolare quelli relativi alla propria organizzazione, alle prestazioni, al finanziamento, ai controlli, agli investimenti patrimoniali, ai principi per l'accantonamento e la costituzione delle riserve, ai provvedimenti in caso di copertura insufficiente e alla liquidazione parziale.

3.2 I regolamenti possono essere modificati o annullati in qualsiasi momento, nel rispetto dei diritti acquisiti dei destinatari.

4. Patrimonio

4.1 La Basilese assegna alla fondazione un capitale iniziale di 200 000 CHF.

4.2 Il patrimonio della fondazione viene alimentato dai contributi previsti dal regolamento e dai versamenti dei dipendenti e dei datori di lavoro, dalle elargizioni facoltative della fondatrice e di terzi come pure dalle prestazioni, comprese le eccedenze derivanti dai contratti di assicurazione e dai rendimenti derivanti da investimenti della fondazione.

4.3 Dal patrimonio della fondazione non possono essere prelevate prestazioni che non abbiano scopo previdenziale, quali prestazioni che impegnano legalmente il datore di lavoro o che egli versa normalmente quale compenso per i servizi resi (per es. indennità di rincarico, assegni familiari e per i figli, gratifiche ecc.).

4.4 Il patrimonio della fondazione deve essere investito e amministrato secondo principi riconosciuti, in osservanza delle prescrizioni federali in materia di investimenti e di distribuzione del patrimonio.

4.5 I contributi del datore di lavoro possono essere prelevati dal patrimonio della fondazione a condizione che siano stati accumulati in precedenza dai datori di lavoro stessi come riserve di contributi della cassa di previdenza e siano indicati separatamente.

4.6 Le riserve di contributi come pure i fondi liberi della fondazione indicati per ciascuna cassa di previdenza devono essere utilizzati esclusivamente per i beneficiari di tale cassa di previdenza.

5. Organizzazione

Gli organi della fondazione sono:

- a) il consiglio di fondazione,
- b) i comitati di cassa dei datori di lavoro affiliati,
- c) l'ufficio di revisione.

6. Consiglio di fondazione

6.1 Il consiglio di fondazione è l'organo superiore della fondazione. Esso è costituito da almeno quattro membri.

6.2 Il consiglio di fondazione è composto per metà da rappresentanti dei datori di lavoro e per metà da rappresentanti dei dipendenti. La nomina del consiglio di fondazione è disciplinata nel regolamento elettorale.

6.3 Il mandato del consiglio di fondazione paritetico è di quattro anni. È consentita la rielezione.

6.4 Il consiglio di fondazione rappresenta la fondazione verso l'esterno e designa altre persone che possono rappresentare la fondazione in modo giuridicamente vincolante, regolando il tipo di firma di cui queste disporranno. I membri del consiglio di fondazione hanno potere di firma congiunta a due.

6.5 Il consiglio di fondazione dirige la fondazione ai sensi della legge e delle ordinanze, delle disposizioni statutarie e dei regolamentari della fondazione come pure delle direttive dell'autorità di vigilanza.

7. Comitati di cassa

7.1 Ogni cassa di previdenza viene diretta da un comitato di cassa, composto pariteticamente da rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti.

7.2 I particolari dell'amministrazione paritetica sono disciplinati nei regolamenti.

8. Controllo

8.1 Per la revisione annuale della gestione, della contabilità e degli investimenti patrimoniali, il consiglio di fondazione incarica un ufficio di revisione riconosciuto. L'ufficio di revisione presenta al consiglio di fondazione un rapporto scritto sulla propria attività svolta.

8.2 Il consiglio di fondazione affida a un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale l'audit periodico della fondazione.

9. Chiusura dei conti

La chiusura dei conti avviene con cadenza annua, ogni 31 dicembre.

10. Successione giuridica, scioglimento e liquidazione

10.1 In caso di trasferimento della fondatrice a un successore giuridico o in caso di fusione con un'altra azienda, la fondazione la segue, salvo decisione contraria del consiglio di fondazione. I diritti e gli obblighi dell'azienda fondatrice nei confronti della fondazione sono trasferiti al successore giuridico.

10.2 In caso di scioglimento della fondatrice o del suo successore giuridico, la fondazione prosegue la propria attività, salvo decisione contraria del consiglio di fondazione.

10.3 In caso di scioglimento del contratto di affiliazione, i diritti dei destinatari della cassa di previdenza vengono indennizzati in base alle disposizioni della stessa.

10.4 In caso di scioglimento della fondazione, il patrimonio della fondazione stessa deve essere innanzitutto impiegato per garantire i diritti legali e regolamentari dei dipendenti. Un eventuale patrimonio residuo dovrà essere impiegato nell'ambito dello scopo della fondazione. La liquidazione della fondazione viene eseguita dall'ultimo consiglio di fondazione che rimane in carica fino al termine della procedura. Il consiglio di fondazione può richiedere all'autorità di vigilanza la nomina di un liquidatore.

10.5 Sono fatte salve le norme vigenti per la liquidazione parziale o totale della fondazione o della cassa di previdenza.

10.6 È esclusa la retrocessione dei capitali della fondazione alla fondatrice, a datori di lavoro affiliati oppure ai loro successori giuridici, ed è inoltre escluso qualsiasi altro impiego diverso dallo scopo previdenziale.

10.7 Per tutte le decisioni prese in base a questa cifra riguardanti lo scioglimento o la liquidazione della fondazione resta riservato il consenso dell'autorità di vigilanza.

11. Riserva di modifiche

Il consiglio di fondazione, con il consenso di due terzi dei suoi membri e nel rispetto dello scopo della fondazione, può richiedere all'autorità di vigilanza la modifica degli statuti.

Fondazione collettiva **Perspectiva**
per la previdenza professionale
c/o Basilese Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basilea

Telefono +41 58 285 85 85
Fax +41 58 285 90 73
info@perspectiva-fondazione.ch
www.perspectiva-fondazione.ch